

RAPPORTO
della Commissione delle Petizioni
sul messaggio 15 aprile 1966, concernente la domanda di grazia
presentata da Peter Jola

(del 18 maggio 1966)

Con istanza 9 febbraio 1966, diretta al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Peter Jola attualmente domiciliato a Rheinfelden, chiede la grazia per la condanna a 2 mesi di detenzione inflittagli con sentenza 29 agosto 1963 dalla Corte delle Assise correzionali di Locarno - Campagna per furto di Fr. 16,— e circolazione in stato di ebbrezza.

La pena era stata sospesa condizionalmente, con assegnazione al condannato di un periodo di prova di 2 anni.

Il 24 settembre 1964 — quindi durante il periodo di prova — Jola Peter fu condannato dal Tribunale penale di Basilea - Campagna a 4 settimane di detenzione per furto di Fr. 85,—.

Con decreto del 14 gennaio 1966, il presidente della Camera criminale del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha revocato il beneficio della sospensione condizionale e ordinato l'esecuzione della pena di 2 mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Padre di 10 figli, dei quali 2 decessi, Peter Jola deve provvedere al sostentamento di 5 minorenni che convivono con lui e con la moglie a Rheinfelden, dove il petente si trasferì il 1. aprile 1963.

Egli lavora attualmente presso la ditta Geigy AG. di Schweizerhalle, quale custode di autoveicoli, percependo un discreto salario (Fr. 1.143,97 al mese dal quale vanno dedotti Fr. 140,— di contributi alle varie assicurazioni sociali obbligatorie).

Grava su di lui una distinta piuttosto nutrita di debiti, che egli deve ammortizzare con versamenti mensili di Fr. 300,—; per l'appartamento paga Fr. 334,— al mese.

Dal suo trasferimento a Rheinfelden, Jola ha cambiato 4 posti di lavoro; quella attuale, presso la ditta Geigy AG. dovrebbe risultare una occupazione stabile, la migliore e più redditizia da lui avuta fino ad oggi.

Queste circostanze, accennate nella domanda di grazia, sono confermate e completate dal rapporto steso il 21 febbraio 1966 dalla Polizia cantonale di Argovia.

L'espiazione della pena a seguito della revoca del beneficio della sospensione condizionale, getterebbe, a mente del petente, la famiglia e particolarmente i 5 minorenni in uno stato di grave indigenza e provocherebbe il licenziamento dello Jola dalla Geigy AG., con le conseguenze economiche facilmente immaginabili.

Dal citato rapporto di Polizia appare che Jola Peter gode a Rheinfelden di buona reputazione, che è inquilino corretto e che ha sempre fatto fronte agli impegni verso la propria famiglia.

Il presidente delle Assise correzionali onorevole giudice Traversa ha preavvisato favorevolmente la domanda di grazia, mentre l'onorevole Procuratore pubblico sopraccenerino Lepori ha proposto, in via principale la reiezione della richiesta e, subordinatamente, la concessione di un nuovo periodo di prova di 5 anni.

Il Dipartimento di giustizia ha accertato l'avvenuta rifusione, da parte di Jola, dell'importo di Fr. 71,— alla parte civile Gobbi, come alla sentenza del 1963.

La condanna a 4 settimane, inflitta con la richiamata sentenza del settembre 1964 del Tribunale penale di Basilea - Campagna, è stata pronunciata senza il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Commissione ha vagliato attentamente i motivi addotti dal petente a sostegno della domanda di grazia, considerando, in particolare, lo stato di indigenza nel quale verrebbe a trovarsi la famiglia Jola (con i 5 minorenni) e la facilmente intuibile eventualità del licenziamento che costituirebbe, in definitiva, una sanzione severissima — in rapporto alle conseguenze che originerebbe per la famiglia Jola — e, a mente della Commissione, sproporzionata alla reale gravità dei reati commessi.

Va inoltre ricordato che la condanna a 2 mesi di detenzione di cui si discute risale all'agosto del 1963 ed era stata sospesa condizionalmente; solo una successiva e nemmeno grave mancanza ha provocato il decreto di espirla.

La Commissione :

- ricordata l'eccezionalità dell'istituto della grazia — quale rimedio straordinario che non costituisce giudizio di merito di grado superiore e deve essere concesso solo quando la ulteriore espiazione della pena costituirebbe violazione di principi equitativi — ;
- richiamato il preavviso favorevole del giudice che pronunciò la condanna e quello pure parzialmente favorevole, seppure in via subordinata, dell'onorevole Procuratore pubblico ;
- apprezzando nella loro reale portata i motivi di ordine economico-familiare addotti dal petente e confermati dai rapporti di Polizia ;
- ritenendo l'ulteriore espiazione della pena, per le conseguenze che essa trarrebbe seco, in notevole sproporzione con i principi di equità che sostanziano l'istituto della grazia (con riferimento anche alla relativamente modesta gravità dei reati commessi) ;
- ritenuta purtuttavia l'inopportunità di pronunciare il condono puro e semplice della pena, in favore di una misura che permetta al condannato di dimostrarsi degno della fiducia in lui riposta e di meritarsi, mediante un periodo di buona condotta relativamente lungo, la non espiazione della pena,

propone:

di evadere la domanda di grazia nel senso di ripristinare la sospensione condizionale della esecuzione della pena inflitta a Jola Peter con sentenza 29 agosto 1963 dalla Corte delle Assise correzionali di Locarno - Campagna, con assegnazione al condannato di un *nuovo periodo di prova di anni 5*, a far tempo dal 14 gennaio 1966, data del decreto di revoca del beneficio della sospensione condizionale.

Per la Commissione delle Petizioni :

G. M. Pagani, relatore

Bignasca — Franzi — Ghiggia —
Pessi — Poma — Realini — Tamburini — Tognini